

COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA

CAPO 01 - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 01 - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 - IL COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO

01. IL COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO ENTE LOCALE E TERRITORIALE ED AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE NUMEROSE FRAZIONI DI VARIA GRANDEZZA ED HA PER CAPOLUOGO RICCO' DEL GOLFO, OVE HANNO SEDE E SI RIUNISCONO, DI NORMA, I SUOI ORGANI.

03. IL COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO RICONOSCE ED AFFERMA LA PROPRIA APPARTENENZA STORICA, CULTURALE, SOCIALE E MORALE ALLA VALDIVARA; AFFERMA ALTRESI' IL PROPRIO RUOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA VALDIVARA STESSA ED IL GOLFO DI LA SPEZIA.

ART. 02 - SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA COME SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA ATTRIBUITOGLI CON REGIO DECRETO DEL 08 GIUGNO 1902 ED ISCRITTO NEL LIBRO ARLDICO DEGLI ENTI MORALI.

02. IL COMUNE FA USO ALTRESI' DELLA BANDIERA TRICOLORE ITALIANA. LA BANDIERA ESPOSTA IN OCCASIONE DELLE SOLENNITA' CIVILI NONCHE' NELLE ALTRE RICORRENZE PRESCRITTE, SU TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI.

ART. 03 - ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO OVE SONO PUBBLICATE LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I BANDI ED, IN GENERE, TUTTI GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO. DELLE RELATIVE PUBBLICAZIONI RESPONSABILE IL SEGRETARIO COMUNALE. L' ALBO PRETORIO ACCESSIBILE AL PUBBLICO NEI GIORNI E NEGLI ORARI LAVORATIVI DEL PALAZZO CIVICO.

02. I PIU' IMPORTANTI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICATI IN SINTESI, INSIEME ALLE ORDINANZE AVENTI CARATTERE PRECETTIVO ED AGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE IN APPOSITI SPAZI PREVISTI NELLE FRAZIONI, CON FUNZIONE DI SEMPLICE INFORMATIVA AI CITTADINI.

SEZIONE 02 - FINALITA'

ART. 04 - PRINCIPI

01. IL COMUNE CURA, PROMUOVE E VALORIZZA GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' E DEL TERRITORIO COMUNALE, ESPLETANDO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE E NELLE FORME PREVISTE DALLE LEGGI ITALIANE, CON IL METODO DEMOCRATICO ED ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. IL COMUNE ESERCITA INOLTRE, IN GENERALE, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA PROPRIA CITTADINANZA ED IL PROPRIO TERRITORIO, SALVO CHE LE MEDESIME FUNZIONI NON SIANO ATTRIBUITE ESPRESSAMENTE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE DELLO STATO, DELLA REGIONE E DAI PROVVEDIMENTI DELLA PROVINCIA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. IL COMUNE INFINE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO O DALLA REGIONE.

ART. 05 - SCOPO GENERALE

01. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE SI IMPEGNA A SVILUPPARE I LEGAMI DI SOLIDARIETA' ESISTENTI TRA I CITTADINI, AD AFFERMARE I DIRITTI E GLI INTERESSI DEI SINGOLI E DELLE ASSOCIAZIONI ATTRAVERSO LE QUALI ESSI SI ESPRIMONO, PUR RICONOSCENDO LA SPECIFICITA' DELLE SUE VARIE COMPONENTI TERRITORIALI E SOCIALI. IL COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE DI UNA CULTURA EUROPEISTA, CONDIVIDENDO I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN'EUROPA DEMOCRATICA E CONFEDERALE.

ART. 06 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

01. IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI LA SPEZIA E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, IL COMUNE SI IMPEGNA A FAVORIRE UN CORRETTO RAPPORTO TRA LA SOCIETA' CIVILE E LE ISTITUZIONI POLITICHE, NONCHE' UN APPROPRIATO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL COMUNE PUO' ADERIRE A FORME DI COLLABORAZIONE E DI ASSOCIAZIONE CON ENTI LOCALI, ANCHE DI ALTRE REGIONI ITALIANE, E CON COMUNITA' DI ALTRI STATI, PURCHE' UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO.

ART. 07 - OBIETTIVI PARTICOLARI

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, OPERA CON I SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) TUTELA DELLA PROPRIA ENTITA' STORICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE RICONOSCIUTE ANCHE AD ALTRI ENTI, IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL COMPRESORIO DEL GOLFO DI LA SPEZIA E DELLA VALDIVARA, NEI SUOI ASPETTI URBANISTICI, INDUSTRIALI, AGRICOLI, PORTUALI, TURISTICI ED ECONOMICI;

B) TUTELA DELLA SPECIFICITA' DELLE PROPRIE COMPONENTI TERRITORIALI SOTTO IL PROFILO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI;

C) SVILUPPO E TUTELA DEL TURISMO SOTTO L'ASPETTO RICETTIVO ED OCCUPAZIONALE;

D) TUTELA DELLA PROPRIA INTEGRITA' AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RISORSE NATURALI, PAESAGGISTICHE, ARTISTICHE E MONUMENTALI;

E) PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE MENO DOTATE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E SOCIALE, PER UN EQUILIBRATO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE.

F) TUTELA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO AGRICOLO DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE POTENZIALITA' DI INCENTIVAZIONE.

ART. 08 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. OGNI ABITANTE DEL COMUNE, ATTRAVERSO GLI ISTITUTI DISCIPLINATI DAL

SUCCESSIVO CAPO 02. DEL PRESENTE STATUTO, PUO' CONTRIBUIRE AI PROCESSI DI FORMAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO, NONCHE' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE STESSO.

02. IL COMUNE, PER OTTENERE MIGLIORI RISULTATI NELLA PROPRIA AZIONE, FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE AGLI INDIRIZZI POLITICI DEI CITTADINI ORGANIZZATI NELLE VARIE FORMAZIONI SOCIALI, A PARTIRE DA QUELLE GIA' ESISTENTI ED OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

CAPO 02 - ORGANI ELETTIVI

SEZIONE 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09 - ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO DELL'ENTE ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 11 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA I POTERI E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI. IN PARTICOLARE, AL CONSIGLIO COMUNALE, COME DA ART. 32 DELLA LEGGE N. 142/MAGGIO 1990, SPETTA:

A) GLI STATUTI E LE MODIFICHE AGLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

O) LE DELIBERAZIONI DI CUI AI SUDDETTI ARGOMENTI NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI E SALVO IL CASO IN CUI TRATTASI DI SITUAZIONI ECCEZIONALI O CASI DI PARTICOLARE NECESSITA' O URGENZA, COME DA SUCCESSIVO ARTT.

22.

02. IL CONSIGLIO INDIRIZZA L'AZIONE DELL'ENTE VERSO I PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA', AI FINI DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, IL CONSIGLIO PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, CERCANDO DI ARMONIZZARE LE PROPRIE SCELTE CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO POSSONO TENERE CONTO DELLE DIVERSE ESIGENZE DEI SERVIZI, CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE SPECIFICITA' STRUTTURALI, ECONOMICHE E SOCIALI DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA'.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE OGNIQUALVOLTA SIA RITENUTO NECESSARIO, PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO, CHE STABILISCE ANCHE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, PER SUA VOLONTA' O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI, UNITAMENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA (SE DI CARATTERE ORDINARIO), ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA (SE DI CARATTERE STRAORDINARIO), NEL DOMICILIO ELETTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE. NEI CASI DI URGENZA DEVE ESSERE CONSEGNATO ALMENO 24 ORE PRIMA.

03. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CON FUNZIONE VERBALIZZANTE, O ALTRO FUNZIONARIO NOMINATO DAL PREFETTO. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ESSERE COADIUVATO, NELLA FUNZIONE VERBALIZZANTE, DA UN DIPENDENTE COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI.

04. LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE CONSILIARI STABILITA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESSI, SALVO I CASI IN CUI SIA PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DAL REGOLAMENTO.

03. LA VOTAZIONE, DI NORMA, PALESE. E SEMPRE SEGRETA LA VOTAZIONE COMPORTANTE, COME ATTO ESSENZIALE, L'ESPRESSIONE DI UN GIUDIZIO SULLE PERSONE.

04. GLI ATTI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA, DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE E DAL CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA TRA QUELLI PRESENTI, ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, IN CASO DI PARITA', DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDANO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE PREVENTIVA DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO ED ACQUISTANO ESECUTIVITA' SECONDO LE MODALITA' E NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 14 - COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, GARANTENDO COMUNQUE LA RAPPRESENTATIVITA' DELLA MINORANZA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, GLI ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI, RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE, ESPERTI, PER L'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, QUANDO QUESTI NON FACESSERO PARTE DELLE COMMISSIONI STESSE.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI, SE NON FACENTI PARTE DELLE COMMISSIONI STESSE, OGNIQUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. LE COMMISSIONI POSSONO AVERE COMPETENZA CONSULTIVA, PROPOSITIVA O REFERENTE, SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ATTO DEL CONSIGLIO CHE LE ISTITUISCE.

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI DEVONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, NOMINANDO UN CAPOGRUPPO.

02. I GRUPPI DEVONO ESSERE L'ESPRESSIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE LISTE PARTECIPANTI ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO. POSSONO COSTITUIRSI ANCHE GRUPPI FORMATI DA UN SINGOLO CONSIGLIERE.

03. FINO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON FACENTI PARTE DELLA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

04. PUO' ESSERE COSTITUITA LA RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO, PRESIDUTA DAL SINDACO, I CUI COMPITI SONO SPECIFICATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16 - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA'.

02. L'ELEZIONE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA DECADENZA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OPPURE, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA.

04. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, IN CASO DI PARITA', DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI QUALSIASI ALTRA DELIBERA, DEVE ESAMINARE LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE, PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI (CIASCUNO ESCLUSIVAMENTE PER GLI AFFARI TRATTATI DAI PROPRI UFFICI DI APPARTENENZA), TRAMITE IL SEGRETARIO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, E SECONDO LE NORME INDICATE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO IL DIRITTO DI INTERVENIRE SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. I CONSIGLIERI HANNO, INOLTRE, IL DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI. ASSICURA LA DIFESA, IN SEDE PROCESSUALE, AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

SEZIONE 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 17 - GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DAL

NUMERO MASSIMO DI ASSESSORI PREVISTO DALLA LEGGE, ELETTI FRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORI, DEVE ESSERE DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA, ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA SEDUTA IN CUI DOVRA' ESSERE VOTATO.

03. LO STATUS DEI COMPONENTI LA GIUNTA DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18 - ASSESSORE VICARIO DEL SINDACO ED ASSESSORE ANZIANO

01. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' ESSERE DICHIARATO QUALE ASSESSORE SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE DEL SINDACO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE VICARIO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. ALL'ASSESSORE VICARIO SPETTA SOSTITUIRE IL SINDACO ASSENTE OD IMPEDITO, SIA QUALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

04. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' ESSERE DICHIARATO CHE L'ORDINE DELLA LISTA COSTITUISCE IL CRITERIO PER STABILIRE L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI.

05. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO NON SIA STATA FATTA, L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI SI STABILISCE IN BASE ALL'ETA' DEGLI STESSI.

06. ALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO, IN MANCANZA O D'ASSENZA DELL'ASSESSORE VICARIO, SPETTA SOSTITUIRE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 19 - COMPETENZE DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE DETERMINATE SUE ATTRIBUZIONI AD ASSESSORI, PER LA TRATTAZIONE DI AFFARI DETERMINATI.

02. NEL RILASCIO DELLE SINGOLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI, IL SINDACO UNIFORMA I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DEGLI ASSESSORI OGNIQUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE, GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO.

05. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI, L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' NEI LIMITI PREVISTI DAL 06 COMMA DELL'ARTT. 38 L. 142 /90.

06. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E SUCCESSIVAMENTE

COMUNICATE AL CONSIGLIO.

ART. 20 - CESSAZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA PER I SEGUENTI MOTIVI:

- A) MORTE
- B) DIMISSIONI
- C) REVOCA
- D) DECADENZA

02. IN CASO DI DECESSO O DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA, IL SINDACO NE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO LA PRESA D'ATTO E LA CONSEGUENTE SOSTITUZIONE. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO E NON SVOLGONO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA EFFICACE E COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA DICHIARATA DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI DECEDUTI, DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA, IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI

ART. 21 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COLLEGIALE E LA RESPONSABILITA' DELL'ATTIVITA' COLLETTIVA.

02. LA GIUNTA CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. CIASCUN ASSESSORE PUO' CHIEDERE L'INSERIMENTO DI UN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

04. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA PROMUOVENDONE L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DELLE DECISIONI PRESE.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. I COMPONENTI DELLA GIUNTA DEVONO ASTENERSI, CON L'ALLONTANAMENTO DALLA SALA DELLE ADUNANZE, DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI UN INTERESSE PROPRIO OPPURE DEI LORO PARENTI ED AFFINI FINO AL 04 GRADO , E DEL CONIUGE.

07. GLI ATTI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

08. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, CON FUNZIONE VERBALIZZANTE E CONSULTIVA.

09. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDANO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, SUBORDINATO ALL'OTTENIMENTO DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

10. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE E DIVENTANO

ESECUTIVE CON LE MODALITA' E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 22 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GOVERNO E DI ORGANIZZAZIONE A CONTENUTO GENERALE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. ALLA GIUNTA COMPETE INOLTRE LA MESSA IN ATTO DELL'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO, NEI CUI CONFRONTI SVOLGE ANCHE ATTIVITA' PROPOSITIVA.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI, NEI QUALI SONO INDICATI LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE.

04. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, EFFETTUA QUANTO SEGUE:

- PROPONE AL CONSIGLIO TUTTI I REGOLAMENTI E TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO STESSO;
- ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO, DELIBERANDONE I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI E QUANT'ALTRO NECESSARIO;
- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI RACCORDO CON ORGANI DI PARTECIPAZIONE ;
- NOMINA I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI OPERANTI NEL COMUNE. QUALORA DELLA COMMISSIONE COMUNALE SIANO CHIAMATI A FAR PARTE RAPPRESENTANTI CONSILIARI, LA GIUNTA DEVE PROVVEDERE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORMULATE DAI CAPIGRUPPO;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO, DI CESSAZIONE, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI, DEL PERSONALE COMUNALE, QUALORA NON SIA ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- APPROVA LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, SULLA BASE DEI CRITERI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- APPROVA LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, COME ATTORE O CONVENUTO, DEL SINDACO, QUALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE;
- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- APPROVA IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO ED IL PROCEDIMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI URGENZA;
- ADOTTA TUTTI GLI ATTI IDONEI A FAR FRONTE A SITUAZIONI ECCEZIONALI O DI PARTICOLARE NECESSITA' E DI URGENZA;
- COMPIE TUTTI GLI ATTI DI GOVERNO DEL COMUNE CHE NON SIANO DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI.

05. LA GIUNTA, INOLTRE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE, EFFETTUA QUANTO SEGUE:

- HA IL POTERE DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL COMUNE;
- RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' PROGRAMMATA PER L'ANNO SUCCESSIVO, MEDIANTE IL BILANCIO DI PREVISIONE E RIFERISCE IL CONSUNTIVO DELL'ATTIVITA' ANNUA SVOLTA, MEDIANTE IL CONTO CONSUNTIVO;
- COMPIE TUTTI GLI ATTI DI ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI.

SEZIONE 03 - IL SINDACO

ART. 23 - IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE ED GARANTE DELL'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL CONSIGLIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
02. ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
03. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE DEI COMUNI.
04. LA LEGGE DISCIPLINA LA MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
05. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI, QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO HA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
 - HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
 - HA LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
 - COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
 - PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
 - HA FACOLTA' DI DELEGA;
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
 - STIPULA I CONTRATTI DELL'ENTE;
 - RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
 - EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE, PREVIA APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA;
 - ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
 - DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
 - SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI INDIRIZZI

GENERALI E PROGRAMMATICI CUI SI DEVONO ATTENERE IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEGLI UFFICI;

- CON LE STESSE MODALITA' SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE, IMPARTISCE GLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI E VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;
- ACQUISISCE DIRETTAMENTE, O PER MEZZO DEL SEGRETARIO, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE ANCHE IN SEDE GIURISDIZIONALE;
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, EVENTUALMENTE APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' EVENTUALMENTE APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI.

02. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI DELLO STATO. NELL'ESERCIZIO DI TALI ATTRIBUZIONI SI AVVALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

03. IL SINDACO GARANTISCE IL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI ED EMETTE, PER LA LORO ESECUZIONE ED OSSERVANZA, ORDINANZE RIVOLTE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI O A DETERMINATE PERSONE.

04. IL SINDACO COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI GLI ATTRIBUISCONO.

ART. 25 - ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ESSERE ALTRESI' SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILE E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO'

SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE, AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE COMMA SECONDO.

CAPO 03 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 26 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. IL COMUNE IMPOSTA LA PROPRIA ATTIVITA' LA PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE CHE SI AVVALE DEL PERSONALE DELL'ENTE.

02. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE BASATA SUI CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELL'EFFICIENZA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILIZZAZIONE DI OGNI DIPENDENTE, NELL'INTENTO DI FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ESERCITANDO ANCHE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEGLI STESSI E DEL RELATIVO PERSONALE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTERE DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI.

05. AL SEGRETARIO SONO AFFIDATE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA PROPOSITIVA DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA, DI COORDINAMENTO E DI VIGILANZA, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORINO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELL'INDIRIZZO POLITICO DEGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI STESSI ORGANI ELETTIVI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO, OVE APPLICABILE;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE, SECONDO QUANTO

PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, E RELATIVA ESECUZIONE, CON L'ASSISTENZA DI UN DIPENDENTE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDURALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER L'ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI, CHE SI CONCLUDE CON IL PARERE;

H) EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

I) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE;

L) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

M) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

N) ROGAZIONE DEI CONTRATTI ED AUTENTICAZIONE DELLE SCRITTURE PRIVATE PER GLI ATTI UNILATERALI NEI QUALI L'ENTE PARTE, HA INTERESSE O DESTINATARIO, STIPULATI DAI COMPETENTI ORGANI.

O) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE-COORDINAMENTO

01. AUTORIZZAZIONE ALLE MISSIONI, ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, AI CONGEDI ED AI PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

02. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

03. ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA E CONTESTAZIONE DI ADDEBITO, PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOZIONE DI SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, CURANDO LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI (V. ARTT.

12/3) E SOTTOSCRIVENDOLI, AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI ABBA UN INTERESSE PROPRIO OPPURE DEI SUOI PARENTI ED AFFINI SINO AL 04 GRADO E DEL CONIUGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE ISPIRATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI - OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEGLI INTERESSATI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 32 - STRUTTURA E PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

03. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

CAPO 04 - SERVIZI

ART. 33 - SERVIZIO PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE, NELLE FORME E NEI MODI DI LEGGE, PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE, CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E CIVILE NEL RISPETTO ANCHE DELLE DIVERSE SITUAZIONI STRUTTURALI, ECONOMICHE, SOCIALI DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. L'ASSUNZIONE DI TALI SERVIZI DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME DE MODI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.
03. LA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEVE PREVEDERE LE FONTI ECONOMICHE PER FAR FRONTE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO, NONCHE' LA FORMA DELLA SUA PRESTAZIONE.

ART. 34 - SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

01. SONO GESTITI IN ECONOMIA SERVIZI DI MODESTE DIMENSIONI O AVENTI CARATTERISTICHE TALI DA RICHIEDERE UN RAPPORTO DIRETTO FRA IL COMUNE ED UTENTE.
02. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI.

ART. 35 - SERVIZI CONCESSI A TERZI

01. SONO CONCESSI A TERZI I SERVIZI CHE IL COMUNE RITIENE DI NON POTER GESTIRE IN MODO ADEGUATO PER MOTIVI TECNICI, STRUMENTALI, ECONOMICI O SOCIALI.

ART. 36 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, PER ATTIVARE SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, E NE APPROVA LO STATUTO.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SPECIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E, PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO, DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESA LA LIQUIDITA'.
04. IL REGOLAMENTO DETERMINA ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

05. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON IL RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

06. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

ART. 37 - ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

01. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELLE ISTITUZIONI SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE OD UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI SVOLTE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO, PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

B) IL PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON GLI STESSI CRITERI E MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA

A). IL REGOLAMENTO PREVEDE EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEL PRESIDENTE. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORSI A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SI APPLICANO, PER LA REVOCA DEL PRESIDENTE, LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI.

C) IL DIRETTORE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. DIRIGE L'ATTIVITA' GESTIONALE, IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 38 - SERVIZI GESTITI A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI

01. LE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI, DEVONO PREVEDERE NEI PROPRI STATUTI, FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO FRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 39 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE FRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', A SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

CAPO 05 - LA REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

ART. 40 - NOMINA

LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O DEL REVISORE DEI CONTI REGOLATA DALLA LEGGE.

ART. 41 - FUNZIONI

01. IL REVISORE ESERCITA L'ATTIVITA' DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA NEI MODI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE.

02. IN PARTICOLARE IL REVISORE SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE RIFERENDO, SE NECESSARIO, DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO IN MERITO AD OGNI ARGOMENTO A TAL FINE RILEVANTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE COSTITUENTE ALLEGATO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO;

D) VERIFICA PERIODICAMENTE E RIFERISCE TRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO IN ORDINE AL REALE EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELL'ENTE;

E) INDIRIZZA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI IN OCCASIONE DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;

F) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA SU ESPLICITA CONVOCAZIONE DELLA STESSA;

G) ESPRIME PROPOSTE ATTE A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

ART. 42 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. FATTI SALVI I REQUISITI RICHIESTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, NON PUO' ESSERE NOMINATO REVISORE:

A) IL PARENTE E L'AFFINE ENTRO IL 04 GRADO, NONCHE' IL CONIUGE, DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DEL SEGRETARIO DELL'ENTE.

B) IL CONSIGLIERE IN CARICA OPPURE CESSATO DALLA CARICA DA MENO DI CINQUE ESERCIZI FINANZIARI;

C) COLUI CHE LEGATO DA UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO GESTORE DELLA TESORERIA COMUNALE;

D) COLUI CHE HA LITE PENDENTE CON L'ENTE.

02. LA CANCELLAZIONE O LA SOSPENSIONE DAL RUOLO O DALL'ALBO NEL QUALE ISCRITTO IL REVISORE, COMPORTA DI DIRITTO LA DECADENZA DEL MEDESIMO DALL'UFFICIO.

ART. 43 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E REVOCA

01. IL REVISORE TENUTO AD ADEMPIERE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, SICCOME STABILITO DALL'ARTT. 1710 DEL CODICE CIVILE.

02. IL MANCATO ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTT. A, COMMA 02 , LETT. "C" E "E", COSTITUISCE INADEMPIENZA E COMPORTA LA REVOCA DALL'UFFICIO, DICHIARATA MEDIANTE LO STESSO ATTO CONSILIARE DI NOMINA DEL SOSTITUTO.

ART. 44 - STRUMENTI

01. IL REVISORE PUO' CHIEDERE AGLI UFFICI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, NONCHE' PUO' CONSULTARE TUTTI GLI ATTI ED AVERNE COPIA.

ART. 45 - SEGRETO D'UFFICIO

01. IL REVISORE, PER LE NOTIZIE ACQUISITE NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, E' TENUTO ALL'OSSERVANZA DEL SEGRETO D'UFFICIO.

CAPO 06 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 46 - PETIZIONE

01. LA PETIZIONE DEVE INDICARE LA PERSONA CUI FARE RIFERIMENTO PER LA RISPOSTA E DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA ALMENO DA 50 CITTADINI.

PER LE FRAZIONI CON MINOR DENSITA' DI POPOLAZIONE, POTRANNO ESSERE ACCOLTE PETIZIONI SOTTOSCRITTE DA UN NUMERO DI CITTADINI INFERIORE A QUELLO SUDDETTO.

02. IL SINDACO, ENTRO 90 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PETIZIONE, COMUNICA LE DETERMINAZIONI ADOTTATE.

03. LA GIUNTA PERIODICAMENTE RIFERISCE AL CONSIGLIO IN MERITO ALLE PETIZIONI RICEVUTE ED ALLE DETERMINAZIONI ADOTTATE.

ART. 47 - CONSULTAZIONI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, PRIMA DI PROPORRE O ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO DI CONTENUTO PROGRAMMATICO O COMUNQUE AVENTE FINI GENERALI, DI REALIZZARE UN'INTESA O DI ESPRIMERE UN PARERE RELATIVO AD UN INTERESSE DI GRANDE RILIEVO PER TUTTO O PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, POSSONO SOTTOPORRE LA RELATIVA DETERMINAZIONE A CONSULTAZIONE TRA LA POPOLAZIONE INTERESSATA.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA SIA PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, SIA PER UNA SOLA DELLE COMPONENTI TERRITORIALI DEL COMUNE STESSO.

03. GLI ORGANI COLLEGIALI PROVVEDONO AD EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE NEI MODI SEGUENTI, SIA CONTEMPORANEAMENTE CHE IN ALTERNATIVA:

- A) MEDIANTE PUBBLICA ASSEMBLEA CON LA POPOLAZIONE INTERESSATA;
- B) MEDIANTE CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE SOCIALI DEPOSITARIE DEGLI SPECIFICI INTERESSI IN DISCUSSIONE;
- C) MEDIANTE EFFETTUAZIONE DI SONDAGGIO DI OPINIONE DA ESEGUIRSI IN APPALTO DA PARTE DI IMPRESA SPECIALIZZATA, PREVIA INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E METODI;

D) MEDIANTE ALTRI METODI DI INDAGINE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48 REFERENDUM

01. L'EFFETTUAZIONE DI UN REFERENDUM AVENTE FUNZIONE PROPOSITIVA NON VINCOLANTE PUO' ESSERE PROMOSSA DA UN NUMERO DI CITTADINI NON INFERIORE AL 20 % DEGLI ELETTORI, CALCOLATI AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE, CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:

A) ELEZIONE, DESIGNAZIONE, NOMINA, DECADENZA O REVOCA DI ORGANI O RAPPRESENTANTI COMUNALI;

B) PERSONALE DEL COMUNE O SUE AZIENDE SPECIALI O ISTITUZIONI;

C) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA;

D) BILANCIO, CONTABILITA', TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI;

E) MATERIE SULLE QUALI IL COMUNE DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL REFERENDUM DA EFFETTUARSI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE INDETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE PROVVEDE AL RIGUARDO MEDIANTE ATTO DELIBERATIVO ACCLARANTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM STESSO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROPORRE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, L'EFFETTUAZIONE DI UN REFERENDUM A CARATTERE CONSULTIVO NEI CASI DI ESTREMO RILIEVO PER IL TERRITORIO COMUNALE O PARTE DELLO STESSO. LE MODALITA' ED I TERMINI DI ESECUZIONE DEL REFERENDUM IN ARGOMENTO IN ARGOMENTO SONO GLI STESSI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02).

ART. 49 FORMAZIONI SOCIALI

01. LE FORMAZIONI SOCIALI, PREVISTE ANCHE NEGLI ARTT. 05 E 08 DEL PRESENTE STATUTO, PARTECIPANO CON COMPITI CONSULTIVI ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO, PURCHE' ORGANIZZATE IN APPOSITO COMITATO DI COORDINAMENTO.

02. L'AMMISSIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NEL COMITATO DI COORDINAMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL QUALE

ESAMINA PREVENTIVAMENTE LO STATUTO DI OGNI ASSOCIAZIONE, NONCHE' LA SUSSISTENZA DEI SEGUENTI REQUISITI MINIMI:

A) FINE CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO, CARITATIVO, ASSISTENZIALE, RICREATIVO O DI PROMOZIONE CIVILE, ESCLUSO OGNI SCOPO POLITICO;

B) PRESENZA NEL TERRITORIO COMUNALE DA ALMENO 05 ANNI;

C) NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50;

D) FORMA ASSOCIATIVA DEFINITA MEDIANTE L'ADOZIONE DI UNO STATUTO ACCETTATO DAI SOCI.

ART. 50 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

01. IL COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ART. COSTITUITO DA UN RAPPRESENTANTE PER OGNI FORMAZIONE SOCIALE DESTINATO DALLA MEDESIMA PER L'INTERO PERIODO DI CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER QUALSIASI MOTIVO COMPORTA ANCHE IL RINNOVO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO.

03. LA PERDITA DEI REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE DETERMINA LA DECADENZA DELLA FORMAZIONE SOCIALE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO.
04. IL COMITATO DI COORDINAMENTO NOMINA NEL SUO SENO UN RAPPRESENTANTE CHE SVOLGA FUNZIONI DI COLLEGAMENTO TRA IL COMITATO STESSO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 51 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. LA COMUNITA' PUO' CONTRIBUIRE, CON PROPRIE PROPOSTE, ALL'ESERCIZIO DELLA CONCRETA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO, PUO' ISTITUIRE E REGOLAMENTARE ORGANI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATI.

ART. 52 - PROPOSTA

01. SE IL COMUNE HA FACOLTA' DI INTERVENIRE SU UNA SPECIFICA QUESTIONE, IL CITTADINO, TITOLARE DI UN INTERESSE OPPURE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA, HA IL DIRITTO DI PROPORRE ALL'ENTE DI DETERMINARSI SULLA QUESTIONE IN MERITO.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE FORMULATA MOTIVANDONE I PRESUPPOSTI GIURIDICI E DI MERITO, A PENA DI INAMMISSIBILITA', NONCHE' INDICANO IL FINE ULTIMO OGGETTO DELLA VOLONTA' DEL PROPONENTE.
03. DI REGOLA, LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA PIU' CITTADINI O DA UNA FORMAZIONE SOCIALE, MA, ECCEZIONALMENTE, PUO' ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DA UN SINGOLO CITTADINO, PURCHE' DEPOSITARIO DI UN INTERESSE O DIRITTO AVENTE PROIEZIONE COLLETTIVA.
04. PER LE INDIVIDUAZIONI DELLE U.O. RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE E DELLA DEFINIZIONE ENTRO IL TERMINE DEI 90 GIORNI DI OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VERRA' UTILIZZATO IL CRITERIO DI ATTRIBUIRE TALE RESPONSABILITA' AI RESPONSABILI DI OGNI SETTORE, RISPETTIVAMENTE PER GLI ARGOMENTI DI PROPRIA COMPETENZA.
05. TRA IL COMUNE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DELL'ATTO FINALE PER CUI STATA PRESENTATA LA PROPOSTA STESSA.

ART. 53 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

01. OGNI CITTADINO PUO' CHIEDERE AL SINDACO INFORMAZIONI SCRITTE SU ATTI DELL'ENTE, RELATIVI AD UN SUO INTERESSE.
02. ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, IL SINDACO FORNISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE O NE PRONUNZIA L'INAMMISSIBILITA' PER CARENZA DELL'INTERESSE ADDOTTO, PER MOTIVI DI RISERVATEZZA O SEGRETO D'UFFICIO O PER IL PREGIUDIZIO CHE POTREBBE DERIVARNE ALL'AZIONE DELL'ENTE.
03. IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE PUO' ESSERE DIFFERITO NEL TEMPO, MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL SINDACO ADEGUATAMENTE MOTIVATO.

ART. 54 - ACCESSO E RILASCIO DI COPIE

01. OGNI CITTADINO, PER LA TUTELA DI UNA PROPRIA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE ED IN OGNI CASO ESPRESSAMENTE STABILITO DALLA

LEGGE, PUO' ESAMINARE ED OTTENERE COPIE O ESTRATTI DEI DOCUMENTI CONSERVATI DALL'ENTE.

02. IL RILASCIO DELLE COPIE SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIPRODUZIONE, NONCHE' EVENTUALI BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA.

ART. 55 - DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO MEDIANTE STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON LA REGIONE LIGURIA, PER L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE.

02. I REQUISITI PER LA NOMINA, I MOTIVI DI INCOMPATIBILITA', LA DURATA IN CARICA, LE CAUSE DI DECADENZA O DI REVOCA, LE FUNZIONI ED I POTERI, LA SPESA ED OGNI ALTRA NORMA ORGANIZZATIVA SONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE REGIONALE.

ART. 56 - REGOLAMENTO

01. PER QUANTO NON ESAURIENTEMENTE DISCIPLINATO IN QUESTO CAPO 06 , SI FA RIFERIMENTO ALL'APPOSITO REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, OVE ESISTENTE.

ART. 57 - PRIORITA'

01. NEL CASO DI CONTRASTO TRA IL PRESENTE STATUTO E LE DISPOSIZIONI DI LEGGE ED I REGOLAMENTI (OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO IL RIFERIMENTO NELLO STATUTO), VARRANNO, RISPETTIVAMENTE, LE SEGUENTI PRIORITA':

- LEGGI DELLO STATO ITALIANO
- STATUTO
- REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 58 - DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL CO.RE.CO. IL PRESENTE STATUTO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE , CONTESTUALMENTE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI, ED INVIATO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRERA' IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE, CHE DEVONO ESSERE DELIBERATE DAL C.C. CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LE MODIFICHE

SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE, PER
DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI.